



SENT. 87/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela ACANFORA Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello n. 59559, promosso da

OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS)

rappresentata e difesa dall'avv. Andrea BAVA, (c.f. BVA NDR

64L24 D9690), posta elettronica certificata

avv.andreabava@certmail-cnf.it) e dall'avv. Enrico Rossi del

Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio di

questi in Roma, Via Ottaviano n. 66

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro *pro*

tempore, rappresentato e difeso dal Capo reparto della

Direzione generale della previdenza militare e della leva,

dott.ssa Marzia Lettieri Barbato

per la riforma

della sentenza n. 834, depositata in data 22 settembre 2021, della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Puglia.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 21 gennaio 2025, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, la consigliera relatrice Ilaria Annamaria Chesta, l'avv. Enrico Rossi per la signora OMISSIS e il Tenente Colonnello Roberto Sulli, in rappresentanza del Ministero della Difesa.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di appello depositato in data 17 dicembre 2021, notificato a mezzo pec in pari data, la signora OMISSIS, vedova del signor OMISSIS, ha impugnato la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, n. 834/2021, con la quale era stato respinto il ricorso di primo grado proposto avverso la nota ministeriale n. 87772 del 25 luglio 2019, di diniego alla erogazione dello speciale trattamento pensionistico di reversibilità di cui all'art. 1897 del d.lgs. n. 66/2010.

Il beneficio invocato dalla ricorrente è previsto da d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare, che ha recepito quanto previsto dall'art. 93, comma 6, del d.P.R. n. 1092/1973) in favore dei soli superstiti del personale militare e delle Forze di Polizia caduti per il compimento di azioni

terroristiche criminoso o vittime del dovere in servizio d'ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture civili o militari, ovvero in operazioni di soccorso.

La signora OMISSIS, attuale appellante, è titolare della pensione privilegiata di reversibilità, concessa con decreto n. 96/MM/4 del 29 giugno 2001, in relazione al decesso del coniuge, avvenuto in data OMISSIS, per la patologia "*leucemia linfoblastica acuta*", contratta per causa di servizio.

Con successivo decreto n. 189 del 7 luglio 2017 il *de cuius* OMISSIS otteneva lo *status* di "equiparato" alle vittime del dovere, in applicazione dell'art. 1, comma 564, della legge finanziaria n. 266/2005 (finanziaria 2006) e successive modificazioni, in esecuzione della sentenza n. OMISSIS del T.A.R. Lazio.

In attuazione dell'indicata sentenza la vedova signora OMISSIS conseguiva le provvidenze e i benefici previdenziali, assistenziali, contributivi ed occupazionali previsti dalla normativa di settore, e, segnatamente, il trattamento privilegiato di 1^a categoria, esente dall'I.R.P.E.F., l'assegno vitalizio mensile perequabile automaticamente ex art. 11 d.lgs. n.503/1992 ed esente dall'I.R.P.E.F.: la speciale elargizione (*una tantum*), di cui all'art. 1 comma 1 l. n. 302/1990 e ss.mm.ii., soggetta a rivalutazione ed esente dall'IRPEF; il beneficio economico delle due annualità del trattamento pensionistico di reversibilità, previsto dall'art. 5, comma 4,

della legge n. 206/2004 (corrisposte dall'I.N.P.S.); l'esenzione dall'I.R.P.E.F., bolli e *ticket* su esami clinici e visite specialistiche ex art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016; infine, l'appellante aveva accesso al beneficio dell'assunzione per chiamata diretta nei ruoli civili del Ministero dell'Interno ex lege n. 407 del 1998, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria di soggetti, e con preferenza a parità di titoli.

2. La sentenza di prime cure ha statuito che il trattamento di attività spetta esclusivamente alle vittime del dovere e non pure agli equiparati, poiché appunto la norma espressamente riconosce tale speciale trattamento ai soli soggetti: *“decaduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico”*.

Si tratta, secondo il primo giudice, di una misura particolarmente favorevole in quanto, in sostanza, *“garantisce ai superstiti il trattamento che il defunto avrebbe goduto restando in servizio. La misura dell'assegno viene, pertanto, riliquidata in relazione ai miglioramenti economici attribuiti al pari grado in servizio nelle corrispondenti posizioni economiche con pari anzianità. I trattamenti in questione, inoltre, sono esenti da I.R.P.E.F., ai sensi dell'art. 2 comma 5 L. n. 407/1998”*.

Diversamente, sono definiti equiparati alle vittime del dovere coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso in occasione o a

seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio. Pertanto, è stato statuito che *“nel caso del OMISSIS, riconosciuto “equiparato alle vittime del dovere”, non ricorrono le condizioni tassativamente previste dalla legge per riconoscere alla vedova il benefico del trattamento di attività”*.

3. La signora OMISSIS ha chiesto l’annullamento della sentenza di prime cure n. 834/21 della Corte dei Conti per la Puglia, con eventuale rimessione della causa ad altro giudice di primo grado, affinché sia affermato il diritto della ricorrente alla riliquidazione della pensione indiretta (iscr. 16172368), ex art. 1897 comma 1 e 5 d.p.r. 66/2010, con la decorrenza *ex lege* 9 ottobre 2010 e, dunque, con condanna alla riliquidazione della medesima pensione da tale data nell’importo della pensione corrispondente al trattamento complessivo di attività del grado di Capo di Prima Classe, compresi gli emolumenti pensionabili di pertinenza da tale data, da riliquidarsi poi in relazione ai miglioramenti economici attribuiti tempo per tempo ai militari in attività di servizio, con interessi e rivalutazione con il criterio del maggior danno ex art. 429 c.p.c. sulle differenze rispetto a quanto già percepito.

Con atto di appello è stato dedotta *“Violazione di legge (art. 1897 d.lgs. n. 66/2010 in rapporto all’art. 1 commi 562 e ss. l. 266/05)”* rilevando che la decisione non terrebbe conto del fatto che i soggetti equiparati a vittime del dovere non sono

qualcosa di diverso dalle vittime del dovere in senso stretto, ma ne sono una specie. Ciò si desumerebbe dall'articolo 1, comma 562, legge n.266/2005, che testualmente recita: *“562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e' autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”*.

Le vittime del dovere sarebbero individuate, come categoria, non già dal solo comma 563, ma anche dal comma 564, ambedue le figure giuridiche costituendo *“vittime del dovere”*, ai sensi del comma 562. Le stesse Sezioni Unite della Corte di cassazione avrebbero riconosciuto a tutte le vittime del dovere il diritto ai benefici integralmente spettanti alle vittime del terrorismo, in particolare il beneficio dell'articolo 2 legge n.407/1998, esplicitando la necessità di un'identica parità di trattamento tra le vittime del terrorismo e le vittime del dovere (Cass. Sent. n. 7761/2017).

4. Con memoria in data 10 dicembre 2024 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa chiedendo il rigetto del gravame e rilevando che il riconoscimento dello *status* di equiparato alle vittime del dovere in capo al defunto sig. OMISSIS non implica il diritto della vedova a beneficiare dello speciale trattamento pensionistico di reversibilità qui invocato. Il beneficio preteso dall'appellante è previsto dall'art. 1897,

comma 1, d.lgs. n. 66/2010 in favore dei superstiti del personale militare e delle forze di polizia caduti per il compimento di azioni terroristiche criminosi o vittime del dovere in servizio d'ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili o militari, o in operazioni di soccorso.

Tuttavia detto beneficio potrebbe essere erogato nei soli casi espressamente previsti dall'art. 1897 stesso e, segnatamente, a favore delle vittime del dovere.

5. Con memoria in data 27 novembre 2024 la difesa della signora OMISSIS ha comunicato che in corso di causa il Consiglio di Stato, con sentenza n. OMISSIS, ha riformato la sentenza alla base della precedente concessione dello *status* di vittima del dovere in capo al defunto militare OMISSIS.

Conseguentemente, essendo venuto meno lo *status* che era il presupposto della domanda di calcolo della pensione con il sistema ex art. 1897 cit., ha chiesto che la causa venga dichiarata estinta per cessazione della materia del contendere.

6. All'udienza in data odierna l'avv. Enrico Rossi, per l'appellante OMISSIS, ha invocato la declaratoria di cessazione della materia del contendere e il Tenente Colonnello Roberto Sulli, in rappresentanza del Ministero della Difesa, ha condiviso la richiesta.

Al termine della discussione il Collegio ha assunto la causa in decisione

Ritenuto in

DIRITTO

I.In accoglimento della domanda dell'appellante, alla quale ha aderito l'appellato Dicastero, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Come chiarito dal giudice di legittimità *"la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso"* (ex plurimis Cass., n. 21087/2022).

Nella fattispecie la difesa della signora OMISSIS ha versato in giudizio la sentenza del Consiglio di Stato n. OMISSIS con la quale è stato accolto il gravame del Ministero della Difesa avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. OMISSIS, con la quale era stato accolto *"il ricorso tendente alla concessione dei benefici, economici e giuridici, già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo ("vittime del dovere") in relazione alla patologia tumorale (leucemia linfoblastica acuta) che ha condotto al decesso del loro congiunto"*(OMISSIS).

La sentenza del Consiglio di Stato n. OMISSIS ha evidenziato che *"come più volte chiarito dalla Corte di cassazione e da questo Consiglio di Stato (v. per tutte, Cons. Stato, Sez II, 19 gennaio 2022, n. 346, e pronunce ivi richiamate), per il riconoscimento dello status di vittima del dovere non è*

sufficiente la semplice dipendenza di una infermità da causa di servizio, ma è necessario che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, costituente una connotazione aggiuntiva e specifica: deve trattarsi di condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. L’attribuzione dei benefici previsti per le “vittime del dovere” e i soggetti ad esse equiparati, di cui agli artt. 563 e 564 della citata legge n. 266/2005, “presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d’istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l’esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all’ambiente militare” (Cass. civ. Sez. lavoro, 24 giugno 2015, n. 13114). Nella fattispecie è stato escluso che “l’attività di servizio espletata dal dante causa degli appellati possa annoverarsi fra quelle ascrivibili...a circostanze straordinarie, da intendersi come condizioni ambientali ed operative “particolari”, al di fuori dello svolgimento dell’attività generale dell’interessato..”.

La difesa della signora dott.ssa OMISSIS, Ved OMISSIS, con memoria in data 27 novembre 2024 ha richiesto, conseguentemente, che la causa sia dichiarata estinta per

cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno lo *status* che era il presupposto della domanda di calcolo della pensione con il sistema ex art. 1897 d.lgs. n. 66/2010.

Alla richiesta ha aderito la difesa del Ministero della Difesa.

Sussistono, quindi, i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere e per la compensazione delle spese di giudizio, risultando la pronuncia del Consiglio di Stato intervenuta nelle more del giudizio pensionistico.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Le spese di giudizio sono compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 18 APRILE 2025

Per il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F. TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 18 APRILE 2025

Per il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 18 APRILE 2025

Per il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani